VERBALE DI ACCORDO

In Milano, 18 novembre 2010

tra

Leasint S.p.A.

e

Le OOSSLL

premesso che

- Con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, presso la Capogruppo, le Parti hanno individuato, tra le materie oggetto di confronto in via prioritaria, quella della "Mobilità", attraverso la definizione di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- in applicazione del citato Accordo di Programma, con il Verbale di accordo del 20 dicembre 2007, sottoscritto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. le Parti, hanno definito, con un'apposita intesa quadro di indirizzo per le Banche, la normativa di armonizzazione delle discipline aziendali in precedenza adottate da Banca Intesa e da SANPAOLO IMI in materia di "mobilità";
- le Parti, valutati il contributo offerto dalla disciplina aziendale in materia di mobilità adottata in precedenza in Leasint S.p.A. e i contenuti del sopra citato Verbale di Accordo 20 dicembre 2007, si sono altresì date atto dell'intento di procedere all'adeguamento della citata normativa aziendale;

considerato inoltre che:

- alla luce della complessità organizzativa e dell'estensione territoriale del Gruppo Intesa Sanpaolo, suscettibili di riflessi anche nei complessivi assetti aziendali, la ricerca di un maggiore equilibrio degli organici potrà comportare processi di mobilità territoriale per quote di lavoratrici e di lavoratori, da realizzarsi, prioritariamente, con l'accoglimento delle domande di trasferimento presentate dal personale interessato;
- le Parti ribadiscono l'esigenza di contemperare le esigenze dell'Azienda con le esigenze di carattere personale/familiare, salvaguardando, in particolare, alcune categorie di personale;

 le Parti si sono incontrate nell'intento di ricercare soluzioni condivise circa i criteri e le modalità attuative della mobilità territoriale;

DIRCREDITO - FD

7

A/CISL FISAC/CGIL U

(ges.

le Parti hanno convenuto quanto segue :

1) Mobilità interna

In presenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive anche riconducibili a piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione previsti dai Piani di Impresa, le Aziende, anche in applicazione delle previsioni di cui all'art. 17 del CCNL del 12 febbraio 2005 (art.18 del CCNL 8 dicembre 2007), procederanno, alla necessaria ricollocazione del Personale interessato dai suddetti processi, tenuto conto delle esperienze e professionalità dal medesimo acquisite. In tale contesto:

- favoriranno, anche attraverso specifiche iniziative di formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e delle potenzialità presenti in Azienda;
- II) accoglieranno in via prioritaria le richieste di trasferimento presso altre unità produttive della Rete Commerciale, compatibili con le esigenze aziendali;
- III) disporranno, ove possibile, i trasferimenti secondo criteri gestionali finalizzati a contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione, valutando altresì la praticabilità di trasferimenti "a catena" di corto raggio;
- 2) Trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda

Ferme restando le disposizioni contrattuali nazionali tempo per tempo vigenti, in caso di trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda i medesimi sono disposti con il consenso del lavoratore solo in località che disti dalla residenza e/o domicilio

- oltre 50 km. per le Aree Professionali
- oltre 70 km per i QD1 e QD2

sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato.

Ferma restando la consensualità del trasferimento del personale che fruisce delle guarentigie di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992, del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni (ovvero padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi), il trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene stabilito col consenso del medesimo ove comporti allontanamento - tra la residenza e/o domicilio e la sede lavorativa di destinazione- superiore a 25 Km. e non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato.

Inoltre i provvedimenti di cui sub 2) saranno adottati dalle Aziende:

- all'esito di preventive specifiche informative date al personale delle unità produttive interessate dalle predette esigenze, favorendo, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive, la volontarietà dei trasferimenti in argomento attraverso specifici colloqui, finalizzati anche ad acquisire tutti gli elementi relativi alle condizioni personali e familiari degli interessati, nonché alle competenze professionali possedute;
- dopo aver pertanto considerato, a tratto generale, le posizioni dei dipendenti che avranno chiesto il relativo trasferimento; in tale contesto, ove praticabile operativamente, potranno anche essere positivamente valutate le richieste di coloro che siano disponibili sia ad essere

LEASINT S.p.A.

DIRCREDITO - FD

BIN (FIBA/CIS

FI\$AÇ/CGIL

UILCA

acces soundo General

assegnati ad attività o mansioni inferiori, con mantenimento dei trattamenti economici, sia ad adottare specifici orari compatibili con il dettato del CCNL;

3) Assegnazione a mansioni diverse

In relazione alla peculiarità dei piani e programmi di Impresa, anche in applicazione delle previsioni di cui all'art. 17 del CCNL 12 febbraio 2005 (art.18 del CCNL 8 dicembre 2007), tenuto conto della significativa presenza presso le strutture delle "direzioni centrali" oggetto di efficientamento di Personale in possesso di competenze/professionalità specialistiche, sarà opportuno raccogliere le disponibilità del medesimo a continuare ad operare in ambito specialistico presso strutture di tipo analogo anche ad esito della riorganizzazione.

A tal fine, l'Azienda esprime l'impegno ad utilizzare, sino a concorrenza delle proprie esigenze, Personale proveniente da strutture oggetto di efficientamento e resosi disponibile alla mobilità, assicurando al medesimo i trattamenti previsti in caso di trasferimento d'ufficio.

Il Personale che per effetto dei processi di riorganizzazione di cui al primo capoverso non potesse essere adibito alle stesse attività ed alle stesse mansioni di cui alla precedente collocazione organizzativa, potrà - in coerenza con quanto stabilito all'art. 17 del CCNL 12 febbraio 2005 (art.18 del CCNL 8 dicembre 2007) - essere adibito, con il consenso dell'interessato, nell'ambito delle tutele previste dalla normativa di legge e di contratto, anche ad attività o mansioni inferiori, mantenendo inalterati i trattamenti economici.

Raccomandazioni delle OOSS

Con riferimento a quanto emerso in sede di trattativa le OOSS rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda valuti con particolare attenzione gestionale le domande di avvicinamento del personale, in prossimità della scadenza dei termini per la fruizione dei trattamenti contrattuali rivenienti dal trasferimento stesso.

L'Azienda prende atto di raccomandazione delle OOSS.

*** *** ***

Le previsioni contenute nel presente verbale di accordo sostituiscono integralmente, ad ogni conseguente effetto, quanto previsto in materia di mobilità e trasferimenti presso Leasint S.p.A.

Il presente Verbale di Accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2011.

LEASINT/S.p.A.

DIRCREDITO - FD

HIBA/CISL

FISAC/EGIL

UILCA



Milano, 18 novembre 2010

Spettabili OO.SS.

Oggetto: trattamento dei trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda

Si fa riferimento alle intese sottoscritte ed alla lettera consegnata in data 11 marzo 2008 a codeste Organizzazioni Sindacali sull'argomento a margine, con specifico riguardo al Personale che trasferisca la propria residenza/domicilio con carichi familiari non trasferiti.

In merito, si significa che all'attualità sussistono i presupposti e le condizioni per applicare al Personale – a partire dal 1° dicembre 2010 - le previsioni riportate di seguito.

Personale che non trasferisce la propria residenza/domicilio (pendolarismo giornaliero)

A fronte di trasferimenti di limitata distanza tra l'abitazione e la piazza di lavoro, è previsto che il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione.

La scelta del pendolarismo giornaliero e, in particolare, del mezzo utilizzato, discendono dalla preventiva valutazione congiunta tra Azienda ed interessato della specifica situazione in essere (condizioni logistiche, sistema viario e dei trasporti).

Tanto premesso, per gli spostamenti superiori a 22 Km. (44 Km. A/R), calcolati in funzione della distanza tra la residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro, l'Azienda interviene con un contributo a copertura delle spese di viaggio, erogato per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento.

Detto contributo corrisponde alle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o, nel caso di utilizzo dell'auto personale, al rimborso forfettario di € 0,46 lordo al Km., indipendentemente dal tipo di autovettura.

Distinti saluti.

18-11-2010

21-AU

2

MACREMYO- PA

Leasint 8.p.A.

osono Queian Ju